

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2012

concernente la non iscrizione del bifentrin per il tipo di prodotto 18 nell'allegato I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2012) 8442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/728/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽²⁾, fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. Tale elenco comprende il bifentrin.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il bifentrin è stato esaminato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo di altri artropodi, come definito all'allegato V della medesima direttiva.
- (3) Il 2 novembre 2009 la Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
- (4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 25 maggio 2012 il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi.
- (5) La valutazione ha dimostrato che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti bifentrin non possono soddi-

sfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari valutati nella valutazione del rischio ambientale hanno evidenziato un rischio inaccettabile per il comparto acquatico. Non è pertanto opportuno iscrivere il bifentrin, per il suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

- (6) Nell'interesse della certezza del diritto occorre indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti bifentrin non dovrebbero più essere immessi sul mercato, tenendo conto sia degli effetti inaccettabili di tali prodotti sia delle aspettative legittime dei produttori degli stessi.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bifentrin (numero CAS 82657-04-3) non viene incluso nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 18.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi del tipo di prodotto 18 che contengono bifentrin (numero CAS 82657-04-3) non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1° maggio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.